

Accordo di Segnalazione

TRA

YOURgroup S.r.l. (P. Iva 11464411005), corrente in Roma, alla via Ostiense 30, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Andrea Pietrini (C.F. PTRNDR68A31E463Q), PEC: yourcfogroup@legalmail.it, di seguito denominata "YOURGROUP"

E

FEMBA Club (P. Iva 17758411007), corrente in Roma, in Piazza Vinci n. 57, nella persona del Presidente dell'Associazione e legale rappresentante Marco Cimmino (C.F. CMMMRCH16H282H), PEC: fambaclub@pec.it, di seguito denominata "FEMBA"

Insieme, "LE PARTI".

Premesse

- **YOURGROUP** svolge attività di consulenza aziendale, principalmente diretta alla fornitura di servizi di "transition e fractional management" in ambito gestionale, organizzativo, amministrativo e finanziario. YOURGROUP si avvale di un network di professionisti indipendenti (di seguito, "NETWORK") che opera sotto il marchio YOURGROUP, riconoscendo a quest'ultima un contributo a titolo di supporto commerciale e utilizzo del marchio.
- **FEMBA Club** è un'associazione di ex studenti Executive MBA delle migliori business school italiane e internazionali, con l'obiettivo di creare una rete esclusiva e trasversale. Il Club favorisce la crescita professionale e personale dei propri membri attraverso eventi di networking, approfondimenti su leadership e innovazione, e opportunità di confronto con esperti di spicco.

LE PARTI, riconoscendo l'opportunità di collaborare per sviluppare relazioni e ampliare i rispettivi network, convengono quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

2.1 FEMBA si impegna a segnalare, direttamente o indirettamente tramite i propri soci, potenziali candidati idonei all'ingresso nel NETWORK di YOURGROUP.

2.2 YOURGROUP si riserva il diritto di verificare, in piena autonomia, la compatibilità dei candidati con le proprie esigenze operative e commerciali. L'attivazione del percorso di recruiting è a totale discrezione di YOURGROUP.

2.3 Il presente accordo non costituisce rapporto di esclusiva tra le parti.

Articolo 3 - Corrispettivi

3.1 YOURGROUP si impegna a riconoscere a FEMBA, in alternativa:

- a) uno sconto del 20% sulla Fee di Adesione e Onboarding a ogni socio FEMBA che manifesti interesse a entrare nel NETWORK e che venga giudicato compatibile;
- b) una percentuale del 15% della Fee di Adesione e Onboarding versata dai candidati che non sono soci FEMBA per la segnalazione di candidati che non sono soci FEMBA segnalati dai soci FEMBA; questo importo sarà corrisposto al FEMBA entro 10 giorni dall'effettivo incasso da parte di YOURGROUP.

3.2 Sarà cura di FEMBA informare per iscritto YOURGROUP, per ogni segnalazione, quale delle due alternative di cui al punto precedente sia applicabile.

3.3 YOURGROUP comunicherà tempestivamente al FEMBA eventuali variazioni della Fee di Adesione e Onboarding, che al momento della stipula è pari a €3.800 + IVA.

Articolo 4 - Durata e Recesso

4.1 Il presente accordo ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

4.2 L'accordo si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta inviata da una delle parti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza tramite PEC.

4.3 Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, inviato mediante PEC.

Articolo 5 - Autonomia delle Parti

5.1 LE PARTI operano in piena autonomia organizzativa e gestionale. Nulla nel presente accordo potrà essere interpretato come un rapporto di subordinazione tra le parti.

5.2 Ciascuna parte sarà responsabile esclusivamente delle proprie attività e obbligazioni nei confronti di terzi.

Articolo 6 - Riservatezza

6.1 LE PARTI si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni di natura commerciale, tecnica o operativa acquisite durante l'esecuzione del presente accordo.

6.2 L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione dell'accordo.

Articolo 7 - Modifiche

7.1 Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

Articolo 8 - Foro Competente

8.1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Clausole Specifiche

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano espressamente le seguenti clausole:

- **Articolo 2** - Oggetto dell'Accordo
- **Articolo 4** - Durata e Recesso
- **Articolo 8** - Foro Competente

Luogo e Data: 14/01/2025

Per YOURGROUP



Andrea Pietrini

Per FEMBA



Marco Cimmino